



Federazione Italiana Sport Equestri

---

R.G. TRIB. FED. 47/15

(Proc. P.A. 94/15)

### IL TRIBUNALE FEDERALE

Riunitosi il giorno 24 del mese di novembre 2015 presso i locali della Federazione Italiana Sport Equestri (FISE) così composto:

**Prof. Avv. Giuseppe Sigillò Massara** - Presidente

**Prof. Avv. Fabio Iudica** - Componente

**Avv. Paolo Clarizia** - Componente relatore

per decidere in ordine al deferimento nei confronti del Sig. **Antonio Bruno** (tess. 9844/H)

#### PREMESSO CHE

- con atto di incolpazione e deferimento a giudizio depositato in data 26 ottobre 2015, con allegata produzione documentale, il Sig. Antonio Bruno veniva deferito a giudizio dalla Procura Federale per rispondere dell'illecito sportivo di cui all'art. 2, lett. b), del Regolamento di Giustizia della Federazione Italiana Sport Equestri (d'ora in poi, per brevità, Reg. Giust.) nonché al Regolamento sul Controllo Medicazione Equini (ECM), in relazione al «*doping del cavallo Thaler des Monts (N. iscr. FISE 22803G) rilevato a seguito del prelievo disposto in occasione del A6\* Memorial Giovanni Naldi, Cat. 125 - Napoli in data 17/05/2015 (sostanze Fenilbutazone - Ossifenilbutazone sostanze considerate CONTROLLED FEI - 2015 EQUINE PROHIBITED SUBSTANCES LIST)*»;
- la documentazione allegata all'atto di deferimento comprende la memoria difensiva presentata dal Bruno, in persona dell'Avv. Vincenzo Tucci, ove si lamenta che il sistema regolamentare FISE abbia introdotto un criterio di responsabilità oggettiva estraneo al sistema FEI, concludendo per l'assoluzione del Bruno per non aver Questi commesso il fatto;



Federazione Italiana Sport Equestri

- 
- visto l'art. 47, comma 1, Reg. Giust., il Presidente del Tribunale fissava pertanto l'udienza di discussione per la data del 24 novembre 2015, disponendone la comunicazione all'Incolpato e alla Procura Federale;
  - all'udienza del 24 novembre 2015, assente il Deferito, il Sostituto Procuratore Federale, Avv. Angelo Martucci, ha specificato le proprie domande chiedendo l'applicazione della sospensione da ogni carica e/o incarico federale, incluso l'incarico di istruttore, nonché da ogni attività agonistica per mesi 2 e l'ammenda di € 1.000,00;

#### **Rilevato che**

- è incontestata in fatto la positività del cavallo Thaler des Monts alle sostanze *Fenilbutazone - Ossifenilbutazone*, classificate *CONTROLLED FEI - 2015 EQUINE PROHIBITED SUBSTANCES LIST*;
- il Deferito, infatti, pur chiedendo l'assoluzione per mancata commissione del fatto, ha mancato di fornire una prova atta ad escludere la propria responsabilità;
- in caso di riscontrata presenza di una sostanza classificata, infatti, l'art. 3.1 dei Regolamenti ECM ed EAD dispone che *«la responsabilità dei Soggetti Responsabili si presume fino a prova contraria del caso fortuito o della somministrazione clandestina contro la propria volontà»*;
- sul punto, le difese del Deferito, volte a contestare l'introduzione di un criterio di responsabilità oggettiva non prevista dalla regolamentazione FEI, non colgono nel segno;
- il sistema binario dei Regolamenti ECM ed EAD della FISE – che costituisce la ricezione a livello nazionale delle indicazioni della FEI in merito alla distinzione fra doping e medicazione controllata, adottata con i *FEI Equine Anti-doping and Controlled Medication Regulations* – si applica a tutti gli eventi FISE sui quali la Federazione ha diretta giurisdizione (paragrafo “Campo di applicazione” dei Regolamenti ECM-EAD);
- al contrario di quanto affermato da Parte incolpata, il contestato criterio di presunzione della responsabilità costituisce un punto fermo anche del sistema regolamentare FEI;



- 
- è sufficiente leggere l'art. 2.1 dei citati *FEI EAD-ECM Regulations*, che prevede la Responsabilità della *Responsible Person* in caso di riscontrata presenza di una sostanza classificata nel corpo del cavallo nel corso di un evento, non essendo necessario dimostrarne il dolo, la colpa, la negligenza, o la consapevolezza ed essendo, invece, sufficiente il riscontro analitico sui campioni A e B, secondo un meccanismo analogo a quello adottato dai Regolamenti FISE <sup>1</sup>;
  - a tale regime di presunzione della responsabilità consegue che l'*onus probandi* incombe sul Soggetto Responsabile, tenuto a rendere una "prova contraria" alla propria responsabilità, atta a dimostrare che la presenza della sostanza classificata sia riconducibile al caso fortuito o alla illecita somministrazione da parte di terzi;
  - nel caso di specie, tale prova contraria non è stata fornita dal Deferito, il quale non ha neanche richiesto lo svolgimento di seconde analisi sul c.d. campione B al fine di confutare l'esito delle risultanze sul primario campione A (artt. 7.1 e ss. dei Regolamenti ECM/EAD);
  - la mancata richiesta di contro-analisi sul campione B costituisce tacita acquiescenza sugli esiti analitici del campione A ai sensi dell'art. 7.1.4, terzo capoverso, dei Regolamenti ECM-EAD;
  - risulta, pertanto, comprovata la violazione del Regolamento ECM ai sensi dell'art. 2.1.3 («la presenza di qualsiasi medicazione controllata (ECM), dei suoi metaboliti o dei suoi marker nei campioni prelevati dal Cavallo durante un evento costituisce una violazione del Regolamento»);

---

<sup>1</sup> Con riferimento alle sostanze ECM, dispone il citato art. 2.1.:

«2.1.1 It is each Person Responsible's personal duty to ensure that no Controlled Medications Substance is present in the horse body during an event without a valid veterinary form. [...] It is not necessary that intent, fault, negligence or knowing use be demonstrated in order to establish a rule violation under article 2.1.

2.1.2. Sufficient proof of a rule violation under article 2.1 is established by any of the following where there is no valid Veterinary Form: (i) presence of a Controlled Medication Substance and/or its Metabolism or Markers in the horse sample's A sample and the B sample is not analysed; (ii) or. Where the horse's B sample is analysed and then the analysis of the horse's B sample confirms the presence of the Controlled Medication Substance and/or its metabolites or markers found in the horse's A sample during the event. An adverse analytical finding may be established by a positive blood or urine sample».



Federazione Italiana Sport Equestri

---

**P.Q.M.**

il Tribunale Federale, come sopra composto, visti gli artt. 2, lett. *b*), Reg. Giust., nonché 9 e 10 del Regolamento sul Controllo Medicazione Equini (ECM)

**Tenuto conto**

- che, per quanto consta a questo Tribunale, non risultano precedenti violazioni del Regolamento ECM a carico del Sig. Bruno;
- che, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento ECM la sanzione minima edittale prevista per la prima violazione è quella della sospensione di mesi due e dell'ammenda di € 1.000,00;

**Applica**

al Sig. **Antonio Bruno**, in epigrafe generalizzato, **la sospensione per mesi due da ogni carica e/o incarico federale, incluso l'incarico di istruttore, nonché da ogni attività agonistica e l'ammenda di € 1.000,00 (mille/00)**, incaricando la Segreteria affinché comunichi senza indugio il contenuto della presente decisione all'Ufficio del Procuratore Federale e al Sig. Bruno curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione e l'immediata esecuzione, con avvertimento che la mancata ottemperanza alle sanzioni inflitte costituisce illecito disciplinare ai sensi dell'art. 13 Reg. Giust.

Così deciso in Roma, presso la sede della Federazione, addì, 24 novembre 2015.

**PRESIDENTE:** f.to Prof. Avv. Giuseppe Sigillò Massara

**CONSIGLIERE:** f.to Prof. Avv. Fabio Iudica

**CONSIGLIERE RELATORE:** f.to Avv. Paolo Clarizia